

Vigevano, li 04 FEBBRAIO 2016

Prot. n. 49/4

**A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE
CON PERSONALE DIPENDENTE**

LORO SEDI

Oggetto: Attivazione Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato – FSBA.

Facendo seguito alla nostra precedente informativa, in cui annunciavamo la prossima operatività del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA), si comunica che in data 18 gennaio 2016 le Organizzazioni dell'Artigianato (Confartigianato, Cna, Casartigiani, Clai) e le Organizzazioni Sindacali (Cgil, Cisl e Uil) a livello nazionale, hanno sottoscritto gli Accordi che disciplinano tale Fondo, istituito in ottemperanza all'art. 27, comma 1, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali.

Com'è noto la disciplina di FSBA si applica **a tutti i lavoratori dipendenti dell'artigianato** (esclusi i lavoratori a domicilio e i dirigenti) **e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le categorie delle Parti sopra menzionate, anche con meno di 6 dipendenti**, cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal titolo I del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Rimangono invece escluse le imprese del settore edile.

Il Fondo consentirà di sopperire al venir meno della cassa integrazione in deroga, che è stata rifinanziata un'ultima volta nel 2016 dalla Legge di Stabilità per un massimo di 3 mesi, fino alla sua scadenza definitiva prevista entro il mese di giugno 2016.

Prestazioni e durate

Il Fondo eroga la prestazione di un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di integrazione salariale e la prestazione dell'assegno di solidarietà, nel limite unico del vigente massimale mensile pari a €. 971,71 lordo e successivi adeguamenti.

La durata delle prestazioni previste dall'accordo citato sono le seguenti:

- 13 settimane di assegno ordinario;
- 26 settimane di assegno di solidarietà.

Le suddette prestazioni non possono cumularsi e, nel biennio mobile, sono alternative tra loro.

Causali di intervento

Ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane (escluso il settore dell'Edilizia), a prescindere dal CCNL applicato, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto, è corrisposto l'assegno ordinario nei seguenti casi:

Confartigianato Imprese Lomellina

Cod. Fisc. e P.IVA: 01842890186

Via Giuseppe Ottone n. 7 - 27029 Vigevano (PV) Tel. 0381-907711 Fax 0381-907709

C.so Cavour n. 32 - 27036 Mortara (PV) Tel. 0384-297611 Fax 0384-297698

E-mail: info@confartigianatolomellina.it E-mail: info.mortara@confartigianatolomellina.it

- a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
- b) situazioni temporanee di mercato.

Agli stessi dipendenti è riconosciuto, in presenza di accordo sindacale, l'assegno di solidarietà nel caso di riduzione dell'orario di lavoro finalizzata ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Nello specifico, l'erogazione, rapportata sull'effettivo periodo di sospensione/riduzione, verrà effettuata con riferimento al massimale mensile INPS netto vigente; mentre non si applicherà alla prestazione del Fondo la riduzione dell'integrazione salariale pari al 5,84% (prevista dall'art. 26 della Legge n. 41/1986), secondo quanto stabilito dall'indirizzo assunto dall'INPS con propria circolare n. 201 del 16/12/2015 (punto 5).

Su tali aspetti ci riserviamo di fornire eventuali ed ulteriori indicazioni operative.

Aliquote contributive

La nuova contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato, a carico delle imprese, **dal 1^ gennaio 2016 è pari alle 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale**, inglobando la quota parte netta a sostegno della bilateralità già raccolta in cifra fissa e destinata a FSBA.

La raccolta della contribuzione unitaria EBNA-FSBA continuerà secondo l'attuale modalità con modello F24, rigo unico, utilizzando la specifica causale "EBNA".

Si precisa inoltre che gli Accordi tra le Parti Sociali già citate, stabiliscono che la predetta contribuzione, a decorrere dal 1^ luglio 2016 o dall'effettiva operatività del Fondo se antecedente, è incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei lavoratori dipendenti.

Per ogni ulteriore informazione potete contattare la ns. Responsabile Area Paghe, Sabrina Primerano al n. 0381.907714, oppure tramite mail: sabrina.primerano@confartigianatolomellina.it.

Con riserva di fornire ulteriori informazioni al riguardo, porgiamo cordiali saluti.


Il Segretario Generale
Roberto Gallorietto